

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

FABI - RC PROFESSIONALE BANCARI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a termini di Legge e di contratto , per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di Dipendenti.

La copertura opera per i casi sia di colpa grave che di colpa lieve e comprende i danni a terzi e anche le azioni di rivalsa espletate dall'istituto di credito che abbia risarcito il danno a terzi.

la copertura comprende altresì le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Legge n.675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la suddetta garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 15.000.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO LA GARANZIA COMPRENDE:

Smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, danni alle cose in consegna e custodia, documenti o titoli non al portatore.

Rischi connessi con la concessione di prestiti, fidi, mutui esclusivamente se il compito svolto dall'assicurato è conforme alle deleghe e disposizioni ricevute dall'azienda con conseguente autorizzazione ricevuta dai superiori.

Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l'estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti di utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e(o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato assegni, pagamento assegni a persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti, danni cagionati a terzi dall'assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, compresa la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.

Multe, ammende sanzioni comminate ai Clienti della Banca e per le quali il dipendente risulta essere responsabile.

Gestione del personale

Le esclusioni sono le seguenti:

Ammanchi di cassa.

Sanzioni, multe e ammende diverse da quelle riportate tra le garanzie comprese.

Mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative.

Attività svolta in ambito di consigli di amministrazione.

atti fraudolenti compiuti per causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio o dell'istituto di credito e/o di terzi.

uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati e/o computer.

difetti e/o errori del software utilizzato trattamento dei dati personali e diffusione di dati a terzi.

La Compagnia assume la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per tutti i sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall'assicurato nell'espletamento delle proprie mansioni.

ASSICURATI

Tutte le categorie lavorative con contratto di lavoro conforme alle norme di legge passate, presenti e future.

Le coperture assicurative possono essere acquistate e quindi ritenute valide anche da aderenti ad altri Fabi purché comprovate da apposita tessera/iscrizione e nel limite del 10% degli iscritti complessivi.

INIZIO ED EFFICACIA GARANZIA

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della richiesta di adesione ovvero del modulo compilato e trasmesso ad **Area Broker & QZ S.p.A.** e per conoscenza a **FABI** e corredato dal pagamento del premio pattuito che deve avvenire con bonifico bancario a favore di **Area Broker & QZ S.p.A.** L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione purché riferite al massimo ai **10 anni** precedenti all'effetto e non conosciute; per le richieste effettuate successivamente alla cessazione del contratto, le stesse sono valide se presentate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa.

Il termine di copertura assicurativa si intende esteso fino al 28 febbraio dell'anno successivo all'effetto della copertura (31 dicembre) per tutti coloro che avevano aderito alla copertura nell'annualità immediatamente precedente; ciò consente di ritenere in copertura i sinistri avvenuti nel mese di gennaio e febbraio di coloro, già assicurati nell'anno precedente che non hanno ancora aderito per l'annualità in corso.

La garanzia è prestata per il massimale relativo al premio pagato.

In caso di trasferimento di associati FABI ad altra provincia, la copertura resterà in vigore fino alla scadenza contrattuale prevista.

Qualora, nel corso del periodo assicurativo, un assicurato dovesse cessare l'attività per la quale è prestata la copertura assicurativa o rescindere per qualsiasi motivo dall'iscrizione al FABI, la copertura assicurativa cesserà alle ore 24 del giorno in cui si è verificato uno degli eventi sopra descritti e la relativa quota di premio rimarrà comunque acquisita dall'Impresa assicuratrice.

Si prende atto che tutti coloro che aderiscono a qualsiasi opzione di Cassa, Mista o Professionale si intende automaticamente assicurato anche con polizza RC Capofamiglia contratta da Fabi alle condizioni di cui al contratto assicurativo in essere al momento del sinistro.

POSTUMA DA CESSAZIONE

In caso di cessazione dell'attività lavorativa, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, esodo, quiescenza anticipata, perdita di capacità lavorativa generica e/o specifica, e/o qualsiasi altra uscita volontaria o prevista dalla Legge, di cessazione dell'esercizio della professione (esclusa radiazione), per morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell'attività professionale, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia entro un periodo di tempo compreso tra i 24 mesi e i 60 mesi previo versamento di un premio pari al 100% di quello versato nell'ultima annualità precedente alla cessazione stessa.

Nel caso in cui l'assicurato non avesse completato l'annualità, al fine di attivare la garanzia, sarà dovuto in un'unica soluzione sia la differenza per completare l'annualità che il versamento del 100% del premio.

Relativamente a coloro che cesseranno il rapporto di lavoro in corso dell'anno, sarà possibile procedere con gli aumenti di massimali solo in occasione del rinnovo annuale.

COLPA LIEVE

Si prende atto che la garanzia colpa lieve opera a secondo rischio rispetto alla copertura di RC professionale dell'istituto di Credito e che al momento dell'apertura del sinistro il dipendente è tenuto a comunicare alla Compagnia i riferimenti dell'Ufficio della Banca che segue la parte assicurativa affinché la Compagnia sia messa in grado di gestire il rapporto con la Banca acquisendo le informazioni necessarie per verificare i termini contrattuali della polizza di primo rischio stipulata dalla banca; Il dipendente è tenuto a inviare la denuncia di Sinistro R.C. Professionale sia alla Compagnia che all'Istituto di appartenenza per consentire all'assicuratore di gestire la posizione di danno.

Si prende comunque atto che in assenza di copertura assicurativa della Banca o di inoperatività della stessa, la garanzia colpa lieve di cui alla polizza in corso con la Compagnia opererà a primo rischio e pertanto la Compagnia liquiderà i sinistri fermo il diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti dell'istituto bancario.

MODALITA' DENUNCIA SINISTRI

A parziale modifica e integrazione delle C.G.A. si conviene che entro 15 giorni dalla data di notifica della richiesta danni l'assicurato dovrà inviare la documentazione in suo possesso alla FABI; la Compagnia provvederà all'apertura del sinistro e alla richiesta di tutta la documentazione utile per il proseguimento dell'iter amministrativo.

La FABI trasmetterà ogni 15 giorni ad **Area Broker & QZ S.p.A.** file elettronico riepilogativo delle posizioni di sinistro aperte nel mese, corredate dalla documentazione prevista contrattualmente (documentazione, ecc.); tale documentazione verrà inoltrata alla Compagnia per procedere alla apertura e liquidazione del danno (pratiche complete) e/o alla sola apertura per le pratiche non complete in ogni parte.

La Compagnia si impegna a concedere le condizioni di premio, franchigie, scoperti, normativa esclusivamente al Contraente della presente polizza, intermediato da **Area Broker & QZ S.p.A.**, e a non ripetere le condizioni per altri Contraenti operanti nel settore sindacale bancario.

In deroga alle C.G.A., si conviene che la Compagnia e il Contraente possono disdettare il contratto solo alla scadenza contrattualmente prevista; per assicurati che abbiano denunciato 2 o più sinistri è facoltà di FABI segnalare alla Compagnia l'opportunità di rescindere dalla singola adesione.

La Compagnia emetterà appendici di Regolazione premio semestrali sulla base dei dati che FABI comunicherà mensilmente inviando comunicazione entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Lavoratori interinali/tempo determinato/tempo opzioni infrannuali e temporanee disponibili

Opzioni mensili: PREMIO ANNUO / 12 X NUMERO MESI

BONUS FRANCHIGIE/SINISTRI

Si prende atto che in presenza della prima denuncia di sinistro la franchigia si intende azzerata e non applicata.

Per gli iscritti Fabi che non abbiano denunciato sinistri nella precedente annualità, al primo sinistro denunciato non verrà applicata la franchigia.

L'operatività della presente clausola è valida anche per le annualità successive prendendo quale riferimento l'anno assicurativo immediatamente precedente.